

Prot. 422/2024/AR/e del 8/3/2024

OSSERVAZIONI AL DCO 49/2024/R/EEL

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE

**ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLA REGOLAZIONE
DEL SERVIZIO E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER
L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO**

Osservazioni generali

Gli interventi prospettati nei confronti della regolazione del STG per le piccole imprese, orientati a rendere il servizio più idoneo al nuovo contesto di mercato, risultano generalmente condivisibili e trovano fondamento nel carattere progressivamente residuale del servizio stesso, vista la riduzione del numero di clienti al suo interno rispetto al precedente periodo di assegnazione.

Il livello di consapevolezza relativamente elevato che contraddistingue le piccole imprese, oggetto del STG in questione, dovrebbe peraltro agevolare il compito di completare l'accompagnamento di tale tipologia di clienti verso il mercato libero, proprio in concomitanza dell'ultimo periodo di fornitura.

Si reputa pertanto condivisibile ogni impostazione orientata a rafforzare i segnali di prezzo che possano indurre i clienti del STG ad approdare nel mercato libero. A tal fine, si considera opportuno prevedere, fin dall'avvio del nuovo periodo di fornitura, un'applicazione differenziata del parametro beta, in funzione del prezzo di aggiudicazione determinatosi in ciascuna area territoriale. La soluzione a doppio regime prospettata al paragrafo 2.5, concernente l'applicazione transitoria di un prezzo unico indifferenziato a livello nazionale ed una successiva differenziazione territoriale a partire dal quarto mese di fornitura, costituirebbe invece una complicazione operativa per gli esercenti, i quali dovrebbero in quel caso modificare i propri sistemi di fatturazione, a fronte di benefici comunque limitati per i clienti finali, nonché di una loro potenziale confusione a fronte del passaggio dall'uno all'altro livello di prezzo, con il conseguente rischio di reclami e di contenziosi non facilmente sanabili.

Per quanto concerne poi la possibile revisione delle modalità di affidamento, con particolare riferimento ai requisiti di solidità economico-finanziaria e gestionali, si concorda con le necessità di adeguamento rispetto a quanto scaturito dalla definizione dell'elenco dei venditori di energia elettrica di cui al decreto MiTE n. 164 2022, mentre non si esprimono elementi di contrarietà rispetto ai requisiti di natura operativa proposti dalla consultazione.

In merito alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti, si concorda con la necessità di rendere disponibili sia quelle concernenti la dimensione storica del servizio erogato, sia quelle relative ai potenziali livelli di rischio in cui si potrebbe incorrere nello svolgimento del servizio stesso. Con riferimento a quest'ultime, si segnala tuttavia la necessità che agli attuali esercenti il STG per le piccole imprese siano

concesse tempistiche sufficientemente ampie per poter trasferire ad Acquirente Unico le informazioni di cui al paragrafo 3.16, le quali risultano abbastanza articolate.

Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali, secondo la scrivente sarebbe opportuno privilegiare la soluzione maggiormente in grado di promuovere il price discovery ed i livelli di trasparenza, pertanto si riterrebbe più idoneo lo strumento dell'asta a doppio turno come illustrato al paragrafo 3.29. Qualora si dovesse invece confermare il ricorso al meccanismo d'asta a turno singolo in busta chiusa, simultanea per tutte le aree territoriali, si suggerisce di prevedere sia un cap non noto, sia un floor noto preventivamente, quest'ultimo a garanzia che i prezzi offerti dai partecipanti siano il più possibile coerenti rispetto a quelli generalmente ravvisabili sul mercato.

Infine, con riferimento al tema delle tempistiche di attuazione degli interventi, si segnala che il timing a disposizione per le implementazioni e lo svolgimento delle aste, appare relativamente ridotto. Si invita pertanto a valutare ogni possibile accorgimento che possa facilitare i compiti di tutti i soggetti coinvolti.

Si riportano di seguito le osservazioni relative ai singoli spunti della consultazione

Osservazioni specifiche

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di differenziare territorialmente il prezzo pagato dal cliente finale sulla base del prezzo di aggiudicazione di ciascuna territoriale dopo tre mesi dall'attivazione del servizio? Motivare la risposta. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere una gradualità nel passaggio da un prezzo unico a un prezzo differenziato territorialmente (ad esempio prevedendo un periodo temporale, successivo ai primi tre mesi, durante il quale solo una parte – eventualmente crescente – del prezzo viene differenziata territorialmente)? Motivare la risposta.

Q2. Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese che necessitano di revisione? Motivare la risposta.

R1. Come espresso in premessa, il meccanismo a doppio regime di prezzo presenterebbe complicazioni piuttosto significative per gli esercenti, i quali sarebbero costretti a duplicare gli interventi sui propri sistemi di fatturazione al fine di assicurare la duplice modalità di addebito dei costi nei due periodi ipotizzati. Il tutto,

a fronte di un probabile disorientamento dei clienti del servizio, i quali assisterebbero ad un “gradino” di prezzo potenzialmente anche molto significativo nel passaggio dall’uno all’altro modello, con il conseguente rischio di contenziosi e contestazioni difficilmente risolvibili. Tenuto conto del livello relativamente elevato di consapevolezza delle piccole imprese, nonché del menzionato valore essenzialmente residuale dell’ultimo periodo del STG piccole imprese, si ritiene ottimale l’ipotesi di prevedere l’applicazione del parametro beta differenziato su base territoriale fin dall’avvio della fornitura nel nuovo periodo di erogazione, senza prevedere quindi alcuna fase di prezzo transitoria nella quale attuare il parametro alfa indifferenziato.

In subordine, si propone che venga applicato il prezzo unico indifferenziato a livello territoriale parametro alfa, come previsto nell’attuale STG piccole imprese.

R2. Oltre al tema della differenziazione territoriale del parametro beta, si segnala quanto segue. Attualmente, la regolazione prevede che la fatturazione di periodo venga emessa con la frequenza prevista per le offerte PLACET per i clienti non domestici. Ai fini di una più efficace tutela del credito, con benefici dunque estesi tendenzialmente al sistema, si propone di permettere agli esercenti il STG i cui sistemi operativo-gestionali lo consentano, di fatturare tutte le fattispecie mensilmente. In tal caso, si dovrebbe prevedere che l’esercizio di tale facoltà sia comunicato preventivamente ai clienti a cura del Gestore STG interessato.

In secondo luogo, relativamente alle attività propedeutiche a consentire l’operatività degli esercenti e con specifico riferimento alle informazioni dei punti che saranno oggetto del servizio, si ritiene opportuno prevedere l’istituzione di appositi meccanismi di controllo volti ad accertare la correttezza dei dati che saranno veicolati ai nuovi esercenti.

Q3. Si condividono le modifiche ipotizzate in merito ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, indicare i motivi e precisare il/i requisito/i cui si fa riferimento. Si ritiene opportuno che vengano modificati altri requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, per i quali viene ipotizzata la conferma? Quali e perché?

Q4. Si concorda con la modifica alle modalità di determinazione della soglia minima di clienti serviti che deve essere rispettata ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

R3. Si esprime una sostanziale condivisione nei confronti delle modifiche ipotizzate.

R4. Si concorda con quanto prospettato.

Q5. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Q6. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pregara? Se no per quali motivi?

R5. Il set di informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti si ritiene sufficientemente esauriente.

R6. Si ravvisano fin da subito possibili criticità rispetto al possibile timing entro cui gli attuali esercenti il STG piccole imprese dovranno mettere a disposizione di Acquirente Unico le informazioni illustrate al par. 3.16. Si ritiene pertanto opportuno evidenziare la necessità che Acquirente Unico pubblichi quanto prima le Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, affinché gli operatori abbiano tutti gli elementi necessari per estrarre tempestivamente le informazioni richieste e traguardare la sfidante data del 30 aprile.

Q7. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta

R7. Si condivide l'opportunità di adottare criteri identificativi analoghi a quelli utilizzati in occasione delle precedenti procedure concorsuali, con la finalità di garantire livelli di omogeneità tra le aree individuate, in materia di valori dimensionali e di morosità media.

Q8. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Se no, per quali motivi?

Q9. Si condivide l'orientamento di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante? Se no, per quali motivi?

Q10. Si condivide l'orientamento di prevedere il medesimo livello di cap al prezzo massimo per l'asta madre e per quella di riparazione? Se no, per quali motivi?

Q11. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.

R8. Come espresso nelle considerazioni introduttive, il meccanismo prescelto dovrebbe essere secondo la scrivente in grado di promuovere il price discovery ed i livelli di trasparenza, pertanto si riterrebbe più idoneo lo strumento dell'asta a doppio turno.

R9. Tenuto conto della relativa esiguità numerica dei clienti finali e delle aree territoriali, si condivide in merito all'opportunità di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante.

R10. Vista anche la maggiore scarsità del numero dei clienti della singola area territoriale, potrebbe configurarsi una situazione nella quale i livelli di rischio da sopportare in determinate aree territoriali potrebbero essere incompatibili con il cap stabilito per il primo turno e quindi si potrebbe riscontrare, come risultato, una mancata assegnazione dell'area stessa. In tali fattispecie, al fine di promuovere l'assegnazione nel secondo turno, si suggerisce l'opportunità di prevedere un cap differenziato rispetto al primo turno e presumibilmente più elevato di quello stabilito per il primo round.

Si evidenzia anche la necessità che l'Autorità provveda a definire un livello di floor non negativo e non noto ai partecipanti, al fine di evitare la formazione di prezzi negativi che, considerata la finalità di ultima istanza che svolge il servizio, rischierebbero di disincentivare i clienti a spostarsi sul mercato libero.

R11. Si segnala la necessità che venga chiarito con maggior dettaglio il punto 3.38 del documento, ovvero lo step successivo all'asta di riparazione qualora anch'essa dovesse andare deserta per una o più aree messe a gara. In sede di prima applicazione del meccanismo era previsto che in quell'occasione i clienti rientranti nel servizio sarebbero stati riforniti dagli attuali esercenti della maggior tutela; pertanto, è necessario dare evidenza se tale "onere" risulterà a carico degli attuali esercenti STG, assicurando che le modalità di erogazione non determineranno in alcun modo degli impatti negativi per tali operatori.

Q12. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?

Q13. Quanti mesi prima della fine del periodo di assegnazione del servizio dovrebbe essere proposta dall'esercente il STG al cliente l'offerta più favorevole? Motivare la risposta.

R12-R13. Vista la necessità di svolgere il STG piccole imprese dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027, non si esprimono particolari osservazioni in merito alla durata del servizio. Tuttavia, tenuto conto che, al termine

di tale periodo di assegnazione, gli esercenti potranno formulare, ai clienti che saranno ancora riforniti nel servizio in prossimità del suo termine, la propria offerta di mercato libero più favorevole, cui i clienti aderiranno per silenzio assenso, in assenza di scelta, alla fine del periodo di assegnazione, si reputa fondamentale che il quadro regolatorio relativo a tale aspetto specifico venga definito con adeguato anticipo rispetto al momento in cui dovrà risultare operativo. Ciò al fine di permettere agli esercenti di valutare con maggiore completezza i passi successivi alla terminazione del servizio stesso. A tal fine si propone di mantenere i 90 giorni, in coerenza con i processi di comunicazione già esistenti.

Q14. Si condividono le tempistiche prospettate? Se no, per quali motivi?

R14. Si evidenziano possibili criticità relativamente al timing relativamente ridotto che gli esercenti il STG uscenti potrebbero avere a disposizione per trasferire ad Acquirente Unico le informazioni di cui al punto 3.16.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma